2

A cura di **Mario Consani**
e **Guido Camera**

Regole e sentenze Massimario disciplinare

I QUADERNI DELL'ORDINE

Regole e sentenze
Massimario disciplinare

Una giustizia equa e ponderata

Indipendenti. Laici, nel senso più ampio della parola, privi di pregiudizi o retropensieri. Garanti dei diritti della difesa. Così abbiamo cercato, in questi tre anni, di affrontare il delicato nodo dei procedimenti disciplinari che fanno parte dei doveri di un Ordine professionale. Molti, che contestano l'esistenza stessa dell'Ordine, si sono chiesti recentemente alla luce delle ultime iniziative della nostra istituzione, perché colleghi devono giudicare altri colleghi. E' vero, è imbarazzante e al tempo stesso doloroso emettere sentenze nei confronti di persone che esercitano lo stesso "mestiere". Abbiamo cercato di esercitare la nostra funzione con la severità autocritica che ci impone la veste di giudici amministrativi. Non sempre siamo stati tutti d'accordo sull'entità del provvedimento. Alle volte ci siamo vivacemente scontrati. Ma questo è l'esercizio democratico della dialettica e chi è rimasto in minoranza ha sempre rispettato le decisioni degli altri colleghi. Presidente incluso. Alcune sentenze sono davvero innovative. Le abbiamo raccolte e integrate con quelle più interessanti degli anni passati, non solo per rendere conto ai colleghi del lavoro fatto ma anche per invitarli a evitare di inciampare e finire per essere sanzionati. Mario Consani, nostro preziosissimo consigliere istruttore della maggior parte dei procedimenti e Guido Camera giovane avvocato consulente dell'Ordine hanno realizzato questo secondo quaderno che si collega al precedente, nello spirito di servizio che ha contraddistinto il lavoro di tutti noi. *Il presidente* **Letizia Gonzales**

Duecentoventi atti e 34 massime in 3 anni

L'etica del giornalismo, come si è evidenziato nel precedente Quaderno "Deontologia istruzioni per l'uso", non ha un codice legislativo di riferimento, ma si fonda soprattutto su un insieme di regole individuate nel tempo dagli organi di autoregolamentazione dei giornalisti.

Questa è la caratteristica più originale di quel rilevante aspetto del diritto dell'informazione che attiene alla deontologia dei giornalisti e rende la giustizia "domestica" degli Ordini molto simile ai sistemi processuali anglo–americani, caratterizzati da una quasi totale assenza di norme positive e dalla peculiarità per la quale i precedenti giurisprudenziali fondano i verdetti delle giurie e segnano le strategie difensive degli avvocati.

In tale ottica, particolare attenzione deve essere offerta alle decisioni degli Ordini, che servono a chi si occupa di deontologia del giornalismo, e anche a quelle di diritto dell'informazione più in generale, per comprendere a fondo il disvalore di una condotta oppure la liceità di un comportamento.

Di qui l'idea di preparare questo secondo Quaderno che segue e va letto in modo coordinato con il precedente "Deontologia istruzioni per l'uso", poiché contiene le massime di tutte le decisioni emanate nel triennio 2007 – 2010 dall'Ordi-

ne della Lombardia, unitamente a una selezione di giurisprudenza degli anni precedenti.
L'attività disciplinare del Consiglio in carica è stata copiosa e ha affrontato differenti aspetti deontologici.

Abbiamo diviso in cinque aree tematiche le decisioni massimate: pubblicità e informazione, direttore responsabile, diritto di cronaca e critica, requisiti per l'iscrizione all'albo e privacy.
Sono stati 220, nell'ultimo triennio, i colleghi per i quali è stato aperto un procedimento risciplinare. Ventiquattro i colleghi sanzionati e le decisioni adottate sono state trentaquattro. Ogni massima riporta un titolo e le norme di riferimento che hanno guidato il percorso logico argomentativo del Consiglio nell'emanare la decisione.
I due temi più affrontati sono quelli relativi al rapporto tra pubblicità e informazione (12 decisioni) e quello attinente le responsabilità del direttore di un quotidiano o di una rete televisiva (11 decisioni).

Le delibere integrali relative ai procedimenti conclusi con sanzione sono consultabili e scaricabili al sito http://www.odg.mi.it/documenti/procedimentidisciplinari.

Si è ritenuto poi di offrire a chi legge anche una selezione di decisioni adottate dal Consiglio e dal CNOG nel periodo dal 1969 al 2006, sempre sui medesimi aspetti deontologici.

Non resta che auspicare che questo massimario offra una chiave di lettura al giornalista nell'affrontare la sua attività quotidiana e contribuisca a far comprendere a chi studia e si occupa professionalmente di giustizia disciplinare le regole di giudizio adottate nel tempo dall'Ordine della Lombardia.

Mario Consani
consigliere OdG Lombardia

Guido Camera
avvocato

1. Pubblicità e informazione

1.1 Responsabilità del direttore - Parametri per l'individuazione di un messaggio pubblicitario occultato da messaggio giornalistico.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Clng, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23)

- Il direttore di una testata giornalistica è il punto di riferimento professionale e anche morale per i propri giornalisti, risponde per tutto quello che viene pubblicato sul giornale e deve organizzare le strutture redazionali in modo che queste effettivamente vigilino sul rispetto delle regole deontologiche della professione.
- Qualora i toni enfatici e le espressioni usate nella stesura dell'articolo connotino i messaggi comunicati come inequivocabilmente pubblicitari in quanto privi dei toni distaccati e dei contenuti imparziali e obiettivi che devono contraddistinguere le informazioni, ne consegue una ovvia valutazione

circa la loro matrice.[1]
(*Decisione n. 9 del 8 luglio 2008 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1.2 Responsabilità del giornalista pubblicista per commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico – Essenzialità del requisito dell'indipendenza quando il pubblicista assolve alla funzione giornalistica.
(*L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23*)

- Il giornalista pubblicista è portatore di un conflitto di interessi deontologicamente rilevante quando, in veste di giornalista, intervista un testimonial dell'azienda di cui è anche a capo dell'ufficio stampa.
- Il giornalista pubblicista è infatti libero di svolgere contestualmente all'attività di giornalista un'altra professione, ma quando assolve alla funzione giornalistica, costituzionalmente tutelata anche come diritto dell'opinione pubblica a ricevere un'informazione indipendente e imparziale, non può trovarsi in alcun modo condizionato da qualsivoglia altro incarico.
(*Decisione n. 805 del 19 maggio 2008 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1.3 Responsabilità del giornalista pubblicista socio di

1 Conforme CNOG, 3.11.1999 pres. Petrina – rel. Porcù, richiamata espressamente nella motivazione della decisione massimata: "*Nel rapporto informazione-pubblicità deve affermarsi l'autonomia dell'informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi. Autonomia e libertà di stampa devono rafforzarsi soprattutto nella coscienza e nella professionalità del giornalista, il quale deve vigilare sui giusti equilibri tra spazi redazionali e spazi pubblicitari, sulla separazione tra gli uni e gli altri e contro le infiltrazioni della pubblicità indiretta, affinché un giornale resti tale e non si trasformi in un catalogo commerciale*".

una società che offre prestazioni di ufficio stampa e pubbliche relazioni a società private e ad enti pubblici – Dovere deontologico di mostrarsi e apparire indipendente.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48).

- Commette un illecito disciplinare, in quanto portatore di un conflitto di interessi deontologicamente rilevante, il giornalista pubblicista che, in qualità di socio di una società che offre servizi di ufficio stampa in favore di privati ed enti pubblici, abbia assunto incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione giornalistica, dando conto dell'attività dei propri clienti in articoli giornalistici[2].
(*Decisione n. 4 del 14 ottobre 2008.*[3] *- Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2 L'orientamento della giurisprudenza dell'Ordine della Lombardia sul tema in questione è costante, tanto che in data 21 giugno 1991 fu emanata una delibera di indirizzo diretta a tutti gli iscritti, che viene richiamata espressamente anche nella decisione massimata, e che per comodità di lettura di seguito si riporta: *"Non sono compatibili con la deontologia professionale e con il giornalismo inteso come informazione critica, quelle situazioni in cui il giornalista assume il duplice e contraddittorio ruolo di chi, retribuito per dare una corretta informazione, trae contemporaneamente un utile diretto o indiretto - anche per interposta persona - da attività contrastanti con questo suo dovere e con la libertà di informazione e di critica (…) I testi elaborati da giornalisti dipendenti da uffici stampa o da pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato".*
3 Il medesimo principio deontologico viene enunciato da: *Ordine dei giornalisti della Lombardia vs. F.V., decisione n. 4-bis del 14 ottobre 2008 Ordine dei giornalisti della Lombardia vs. F.G., decisione n. 4-ter del 4 ottobre 2008.* Le tre decisioni in questione hanno riguardato le singole posizioni dei giornalisti - pubblicisti e nel contempo soci della società che si occupa di servizi di ufficio stampa - essendo poi state graduate le sanzioni inflitte esclusivamente sotto un profilo soggettivo legato alla recidiva nella violazione e al comportamento processuale.

1.4 Irrilevanza disciplinare del comportamento del giornalista pubblicista che pubblicizzi prodotti commerciali, per carenza di elemento soggettivo della violazione della norma deontologica - Sussistenza di una illegittima commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio informativo esclusivamente nei casi in cui il giornalista sia condizionato nella sua attività di comunicatore "neutrale" da un rapporto commerciale che garantisca al prodotto sponsorizzato un valore aggiunto derivante dalla immagine del giornalista.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Non commette un illecito disciplinare per carenza di volontarietà nella violazione della norma deontologica un presentatore televisivo cui l'Ordine dei giornalisti abbia consegnato *honoris causa* la tessera di pubblicista nonostante fosse ben conosciuta la propensione del medesimo a prestarsi a iniziative pubblicitarie e che continui, in seguito, a prestare la propria immagine a favore di prodotti commerciali.
- La Carta dei doveri del giornalista, laddove impone l'esercizio autonomo della professione e il divieto per il giornalista professionista e pubblicista di intraprendere iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale, si applica a chi svolge attività giornalistica e non a chi non ha in pratica mai svolto attività giornalistica ma solo di presentatore televisivo e solo così viene percepito dall'opinione pubblica.
- Lo scopo del divieto deontologico di riferimento è duplice e consiste nell'impedire che il giornalista sia condizionato da rapporti commerciali che possano influire sulla sua attività di informatore neutrale di notizie, e nel contempo tutelare l'opinione pubblica destinataria del messaggio pubblicitario impedendo che un giornalista possa garantire al prodotto sponsorizzato una sorta di valore aggiunto che gli deriva dalla propria immagine di comunicatore delle notizie, profes-

sionista o pubblicista che sia.
(*Decisione n.39 del 14 gennaio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1.5 Responsabilità disciplinare del giornalista sportivo che effettui "prove motori" a carattere non giornalistico ma pubblicitario – Necessità di valutare la rilevanza deontologica del comportamento dell'incolpato caso per caso e non in via generale e presuntiva.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Il confine che separa il servizio legittimo di cronaca da quello che invece nasconde un intento pubblicitario è spesso sottile e va perciò accertato nel caso concreto e non in via generale.
- E' deontologicamente rilevante il comportamento del giornalista che si limiti a suggerire un prodotto adeguato alle diverse esigenze del possibile compratore, posto che la funzione giornalistica ha un obiettivo differente, ovvero quello di coltivare e difendere il diritto all'informazione dell'opinione pubblica ricercando e diffondendo ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.
(*Decisione n. 37 del 10 marzo 2009 – Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1.6 Irrilevanza deontologica del comportamento del giornalista che non abbia partecipato alla ideazione di un servizio con intento pubblicitario occulto – Necessità di valutare la sussistenza di responsabilità disciplinare esclusivamente in relazione all'articolo a firma dell'incolpato, sia pure collocato all'interno del servizio non conforme all'etica giornalistica.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Co-

dice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Il giornalista che si limiti alla stesura di un articolo nell'ambito del quale rilevi e illustri le caratteristiche di un prodotto commerciale alla luce della propria esperienza non risponde, sotto il profilo deontologico, per l'intero servizio caratterizzato da un intento pubblicitario occulto, all'interno del quale viene all'insaputa del giornalista collocato l'articolo dal medesimo firmato.
(*Decisione n. 15-bis del 3 giugno 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia vs. P.A.)*[4]

1.7 Responsabilità disciplinare del direttore per commistione tra messaggio informativo e messaggio pubblicitario – Criteri per l'individuazione di una commistione tra informazione e pubblicità deontologicamente rilevante.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- E' dovere del direttore di un giornale o di un periodico evitare che prodotti commerciali vengano confusi dall'opinione pubblica con quanto, nella stessa pagina, è argomento redazionale.
I parametri per l'identificazione di una responsabilità deontologica conseguente ad una commistione illegittima tra informazione e pubblicità si desumono dalla distinzione grafica tra prodotto informativo e pubblicitario oltre che dai conte-

4 Conforme il principio deontologico enunciato dall'*Ordine della Lombardia vs. F.R., n. 15-ter,* decisione emessa nella stessa data in relazione ai medesimi fatti e alla medesima posizione di estraneità soggettiva dell'incolpata rispetto al medesimo servizio con intento pubblicitario occulto

nuti della pubblicazione[5].
(Decisione n. 14 del 10 marzo 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia)

1.8 Commistione tra messaggio informativo e pubblicità - Accordo di co-marketing (tra azienda editrice e azienda automobilistica) che ha prodotto la cessione del marchio di una rivista a una vettura messa in commercio – Responsabilità colposa del direttore per non aver saputo rendere il messaggio informativo più distinguibile da quello para-pubblicitario.

(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art 23; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- L'accordo commerciale di co-marketing non dovrebbe in teoria produrre alcuna conseguenza negativa sull'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti che operano nella casa editrice. Tuttavia il complesso dei servizi usciti sul mensile a proposito della vettura che ha preso il nome dalla rivista non è indubitabilmente pura informazione.
L'insieme degli articoli apparsi - accompagnato dalla presenza dei marchietti, dalle fotografie, dai titoli e dai sommari - è difficilmente diversificabile, nella sostanza, da un "publi-redazionale" sia pur accurato.
(*Decisione n. 15 del 20 maggio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

5 Si ricorda, per migliore comprensione del percorso argomentativo della sentenza, la giurisprudenza richiamata dal CdO nella decisione massimata: Cass. Civ. sez. III n. 22535 del 20 ottobre 2006: *"Il direttore di un giornale deve evitare la commistione informazione/pubblicità in base alla legge e al contratto collettivo".*

1.9 Rilevanza disciplinare del comportamento del giornalista pubblicista che offra la propria immagine per reclamizzare prodotti commerciali.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Cnlg, art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23)

- Costituisce infrazione delle regole deontologiche la condotta del giornalista pubblicista che presti la propria immagine a iniziative pubblicitarie non compatibili con l'etica della professione. La circostanza di avere già subito un avvertimento per la medesima contestazione aggrava il disvalore deontologico della condotta posta in essere dall'incolpato e comporta un inasprimento della sanzione.
(*Decisione n. 36 del 2 aprile 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2. Direttore responsabile

2.1 Irrilevanza disciplinare del comportamento del direttore che pubblichi la foto "raccapricciante" di una persona afflitta da patologia deformante ma in lotta per farsi riconoscere il diritto all'eutanasia in conseguenza delle sue gravi condizioni di salute – Criteri per individuare i confini del diritto di informazione
(L. 69/1963 artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Il divieto di pubblicazione di foto "raccapriccianti", intese come lesive della dignità della persona e del comune sentire, deve essere valutato globalmente in quanto solo da una valutazione complessiva dell'articolo emergono compiutamente le ragioni morali che hanno indotto alla pubblicazione della foto.[1]
(*Decisione n. 42 del 21 gennaio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.2 Responsabilità del direttore per diffusione di una notizia inesatta e per la successiva omessa pubblicazione di smentita – Dovere del giornalista di rettificare autonomamente notizie che dopo la diffusione si siano rivelate errate o inesatte, anche in assenza di espressa richiesta di rettifica da parte del diretto interessato
(L. 69/1963 artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

1 Nel caso in esame, la pubblicazione della foto era stata espressamente richiesta dalla persona ritratta, afflitta da una patologia che le aveva deformato il viso orribilmente, al fine di incrementare l'interesse pubblico (cui è anche preordinata la libertà di informazione) verso il dibattito sul diritto all'eutanasia.

- La Carta dei doveri del giornalista contempla l'obbligo di pubblicazione di una richiesta formale di rettifica pervenuta dagli interessati ma aggiunge anche l'obbligo per il giornalista di rettificare autonomamente le notizie che si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.
- E' passibile di sanzione disciplinare il direttore che, seppur in ferie al momento della pubblicazione della notizia poi risultata inesatta, ometta di approfondire il dubbio sulla correttezza della notizia diffusa, ingenerato da una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare da parte del competente Ordine ricevuta dal redattore e autore del servizio.[2]
(*Decisione n. 51 del 21 gennaio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.3 Responsabilità del direttore per omessa rettifica di notizie poi rivelatesi inesatte – Presupposti da cui discende l'obbligo deontologico per il direttore di rettificare autonomamente una notizia pur in assenza di una richiesta del diretto interessato

(L. 69/1963 artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Sussiste la responsabilità disciplinare del direttore qualora egli ometta di rettificare una notizia in presenza di informazioni provenienti dagli interessati o da altre fonti che abbiano messo ragionevolmente in dubbio l'esattezza o l'esistenza di una notizia pubblicata o diffusa.

2 Per il medesimo fatto è stato sottoposto a procedimento disciplinare un altro direttore, che è stato però ritenuto non responsabile di violazioni deontologiche in quanto aveva sospeso la diffusione online dell'articolo non appena venuto a conoscenza dell'inesattezza della notizia, pubblicando anche un nuovo articolo contenente la spiegazione dell'accaduto. Cfr. *Ordine dei giornalisti della Lombardia, decisione n. 51-bis del 21 gennaio 2009.*

- Spetta infatti sempre al direttore il diritto-dovere di valutare se le informazioni ricevute siano tali da integrare per lui l'obbligo di darne conto nel modo che riterrà più opportuno.
(*Decisione n. 46 del 27 aprile 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.4 Responsabilità del direttore per pubblicazione di una foto di un detenuto ripreso con le manette ai polsi – Insussistenza dell'addebito disciplinare nel caso in cui l'incolpato dimostri di aver organizzato una catena di comando adeguatamente informata in materia di privacy e in grado di ridurre al minimo i rischi di errore.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Non è responsabile, per carenza di volontarietà nella produzione dell'evento, il direttore di un quotidiano che abbia organizzato un sistema di controlli e attribuzioni di precise responsabilità all'interno del giornale, organizzando altresì specifici corsi di aggiornamento in materia di privacy cui abbiano partecipato anche i redattori che poi hanno commesso l'errore di pubblicare una foto di un detenuto con le manette ai polsi.[3]
(*Decisione n. 781-bis del 3 giugno 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

3 Nella specie, il redattore si era assunto davanti al giudice disciplinare ogni responsabilità per la pubblicazione della foto di un detenuto ripreso con le manette ai polsi, dimostrando contestualmente che la foto dallo stesso scelta nell'archivio del giornale era un primo piano dove non si vedevano le manette, essendosi accorto solo dopo l'uscita del quotidiano che era stata pubblicata a sua insaputa, e per un involontario errore anche del caporedattore (giudicato separatamente da altro Ordine competente per territorio), la foto intera che riprendeva anche le manette ai polsi della persona ritratta. Cfr. *Ordine dei giornalisti della Lombardia, decisione n. 781 del 3 giugno 2009.*

2.5 Responsabilità del direttore per avere violato i principi fondamentali della professione giornalistica attraverso l'inosservanza delle regole deontologiche poste a tutela del diritto alla riservatezza dei minori, delle norme relative al divieto di commistione tra pubblicità e informazione e del dovere di rettifica di notizie inesatte.
(L. 69/1963 artt. 2, 48 e 56; Carta dei doveri del giornalista; Carta di Treviso; C.p.p. art. 114; Cnlg art. 44; D.lgs. 206/2005 – Codice del consumo, art. 23)

- Sussiste la responsabilità disciplinare del direttore di un quotidiano che abbia a più riprese inosservato differenti precetti deontologici posti a tutela della credibilità della professione giornalistica oltre che del diritto dell'opinione pubblica a ricevere un'informazione rispettosa della verità, della persona e del suo diritto alla riservatezza.
(*Decisione n. 50 del 27 aprile 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.6 Responsabilità del direttore per la pubblicazione di una fotografia manipolata per mezzo dell'aggiunta di particolari non aderenti alla realtà dei fatti e non percepibili dal lettore – Criteri da cui evincere il rispetto del principio deontologico che impone al giornalista di attenersi alla verità sostanziale dei fatti[4]
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista; Risoluzione 1003 del 1 luglio 1993 del Consiglio d'Europa; L. 633/1941, art. 7)

4 Nel caso in esame, oggetto del procedimento disciplinare era la pubblicazione di due fotografie, poste a corredo di due differenti articoli sulla guerra in Medio Oriente, manipolate con l'aggiunta di elicotteri militari in posizione sovrastante, rispettivamente, un soldato in azione di combattimento e un edificio distrutto da bombardamenti.

- Il giornalista non deve mai intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. L'eventuale "manipolazione" della realtà deve essere evidente e immediatamente percepibile dai lettori. In caso contrario dovrà essere specificato che una foto o un'immagine sono il frutto di rielaborazione grafica.
- Per quanto concerne il rapporto tra mezzi di informazione e situazioni di conflitto, è compito dei mass media difendere i valori della democrazia in uno spirito di tolleranza, contribuendo a prevenire in misura determinante i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione evitando, tenuto conto della specifica influenza dei mezzi di comunicazione sociale, la trasmissione di immagini che esaltino la violenza.
- L'inadeguatezza del modello organizzativo dell'impresa giornalistica adottato dal direttore, evidenzia di per sé la sussistenza di una colpa di organizzazione da cui discende la responsabilità deontologica per l'omesso controllo sui pezzi pubblicati[5].
(*Decisione n. 1/09 del 14 dicembre 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.7 Rilevanza disciplinare del comportamento del direttore per la pubblicazione di un servizio filmato con immagini diffuse in violazione della legge sulla privacy e contenuti diffamatori nei confronti del soggetto ripreso

5 Quest'ultimo principio enunciato dalla decisione massimata, riprende il precedente orientamento espresso dall'Ordine della Lombardia *(Ordine dei giornalisti della Lombardia, decisione n. 812 del 23 novembre 2009)* laddove esso ha spiegato che l'organizzazione di una "catena di comando" interna al giornale può essere idonea ad escludere eventuali responsabilità del direttore per ciò che viene pubblicato, purché sia in concreto funzionale al fine di delegare la possibilità di esercitare l'effettivo controllo. Conforme *CNOG 17.2.2004 , pres. Del Boca - rel. Galati, Ordine Emilia Romagna vs. G.G.*

– Sospensione dell'esecutività della sanzione inflitta fino alla scadenza del termine di impugnazione della decisione emanata.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993; Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy; D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, artt. 136 e ss)

- Non è conforme al decoro e alla dignità professionale la condotta del direttore di una testata televisiva che mandi in onda un servizio contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 del testo unico in materia di privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione e delegittimare l'operato del protagonista del video, giudice del tribunale di Milano che in precedenza aveva emanato una sentenza che aveva visto soccombente la persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per cui l'incolpato lavora.
- Secondo le indicazioni procedurali del Consiglio Nazionale (delibera n. 1242/05) le sanzioni disciplinari possono essere rese non esecutive fino allo spirare del termine per l'impugnazione di cui all'articolo 60 della legge professionale.[6]
(*Decisione n. 40/09 del 11 marzo 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

6 Per migliore comprensione del lettore, si riporta di seguito anche parte della giurisprudenza della Cassazione penale richiamata nella decisione massimata che attribuisce rilevanza penale, ai fini della configurazione del delitto di diffamazione, ai mezzi indiretti e alle allusioni (Cass. Pen. sez. V, n. 2076/1991), al contenuto dell'intero servizio giornalistico (Cass. Pen. sez. V, n. 5738/2000), e all'assenza di un contributo critico ad una mera elencazione di fatti e comportamenti attribuiti alla persona offesa (Cass. Pen., n. 3133/1998).

2.8 Responsabilità del direttore per pubblicazione di una notizia di cronaca solo in parte vera in quanto arricchita di significativi particolari falsamente attribuiti a una sentenza emessa dalla giustizia ordinaria - Particolari che hanno legittimato una successiva campagna mass-mediatica contro il collega protagonista della notizia, provocandone le dimissioni e cagionando un grave danno al medesimo e al necessario rapporto di fiducia cui deve improntarsi il rapporto tra giornali e opinione pubblica, costretta per mesi a interrogarsi su dettagli non veri di una notizia di grande rilevanza pubblica e sociale.

- Dovere deontologico del giornalista di attenersi sempre ai principi fondamentali che salvaguardano la libertà di informazione e la dignità della professione giornalistica quali l'obbligo di verifica delle fonti, il dovere di pubblicare soltanto notizie vere o verificate, il dovere di fornire alla persona investita da un'accusa il diritto di replica, il dovere di rettificare tempestivamente le notizie che risultino inesatte o addirittura false.

- Sospensione dell'esecutività della sanzione inflitta fino alla scadenza del termine di impugnazione della decisione emanata.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; L. 47/1948, art. 8; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993; Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy; D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, artt. 136 e ss.)

- Commette un illecito disciplinare il direttore di un quotidiano che pubblichi una notizia dal potenziale effetto dirompente senza un'adeguata verifica della medesima, costringendo di conseguenza l'opinione pubblica a confrontarsi con un'informazione che solo dopo tre mesi è risultata non vera per stessa ammissione del direttore che l'aveva pubblicata e causando così un significativo danno alla credibilità

di tutto il sistema dell'informazione.
- Non rientra nel parametro di verità sostanziale la notizia dell'esistenza di un provvedimento di condanna a carico di un collega per il reato contravvenzionale di molestie, qualora vengano testualmente e falsamente attribuite a un atto pubblico del casellario giudiziale informazioni non vere quali l'esistenza di una sentenza di patteggiamento invece che di un decreto penale di condanna e la presenza negli atti del fascicolo processuale di reiterati riferimenti al fatto che il protagonista della notizia "fosse un noto omosessuale attenzionato dalla Polizia" condannato a seguito di "pedinamenti e minacce ad una signora volta ad intimidirla affinché lasciasse libero il marito con il quale aveva una relazione omosessuale".
- Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.
- Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza cercando comunque sempre di rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti di informazione, indicandole ai lettori con la massima precisione possibile[7].
- L'orientamento sessuale di un individuo rientra tra i dati sensibili di una persona e quindi è un dato pubblicabile – an-

7 La decisione massimata richiama la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che nega l'esistenza di fonti privilegiate a cui ricollegare una presunzione di veridicità. Il giornalista non è quindi mai assolto a prescindere dall'onere di controllo e verifica della fonte informativa e deve dimostrare di avere posto in atto la diligenza più accurata nella scelta di una fonte, esplicando un penetrante controllo sulla rispondenza al vero della notizia diffusa (Cass. n. 2173 del 21/02/1994 e Cass. n. 10372 del 01/09/1999).

che se di interesse pubblico - solo nel caso in cui sia elemento essenziale per la notizia. Ed è circostanza che va accertata con particolare scrupolo anche alla luce del successivo aspro giudizio critico contenuto nei confronti della morale "scandalosa" del direttore di un quotidiano cattolico che si accusa di omosessualità definendolo ironicamente "supermoralista" per le sue prese di posizioni nei confronti delle abitudini sessuali del presidente del Consiglio.
- E' un dovere deontologico del giornalista rettificare, anche autonomamente, le notizie che successivamente alla pubblicazione si rivelino false o inesatte. Quindi rileva sotto il profilo disciplinare la condotta del direttore che, pur in assenza di una formale richiesta di rettifica del diretto interessato, aspetti a riparare la notizia non corretta nonostante il ministro dell'Interno e il tribunale competente avessero pubblicamente precisato che il protagonista della notizia non era stato "attenzionato" da alcuna questura né che apparissero negli atti della causa riferimenti all'omosessualità del medesimo.
- Secondo le indicazioni procedurali del Consiglio Nazionale (delibera n. 1242/05) le sanzioni disciplinari possono essere rese non esecutive fino allo spirare del termine per l'impugnazione di cui all'articolo 60 della legge professionale.
(*Decisione n. 32/C/09 del 25 marzo 2010 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

2.9 Responsabilità disciplinare del direttore che abbia consentito a un collega radiato di esercitare di fatto la professione giornalistica senza la correlativa iscrizione all'Albo prescritta dalla stessa legge professionale e dall'ordinamento giuridico – Vanificazione del significato morale e deontologico della sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine dei giornalisti.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; L. 47/1948, art. 8; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993).

- Secondo la giurisprudenza, costante e consolidata, anche della Corte di Cassazione[8] sussiste in capo al direttore responsabile di un quotidiano un preciso dovere di controllo, rilevante sotto il profilo disciplinare, avente ad oggetto i contenuti degli articoli che vengono ivi pubblicati.
- L'esercizio della funzione disciplinare si svolge sul piano peculiare del controllo della condotta etica dei professionisti[9] e nell'esercizio di tale funzione l'Ordine ha certamente il potere e il dovere di accertare in perfetta autonomia i fatti oggetto di addebito, né può certo delegare in prima battuta i propri compiti istituzionali al giudice ordinario, posto che quest'ultimo è notoriamente competente per altri settori dell'ordinamento giuridico, mentre nell'ambito disciplinare può svolgere unicamente una funzione di controllo a posteriori ove venga proposta, dai soggetti a ciò legittimati alla stregua della legge professionale, una apposita impugnazione.
- Sussiste la responsabilità disciplinare del direttore che abbia consapevolmente e volontariamente consentito a un giornalista di porre in essere un comportamento vietato ai soggetti radiati e di eludere un provvedimento inflittogli dall'Ordine qualora, pur essendo egli direttore a conoscenza del provvedimento di radiazione, abbia pubblicato circa duecentosettanta articoli del collega radiato, anche su argomenti di cronaca, in tal modo vanificando e delegittimando apertamente la funzione disciplinare dell'Ordine e con ciò violando la dignità e il decoro dell'organismo professionale nelle sue funzioni istituzionali e ledendo i principi di lealtà, correttezza e buona fede cui deve improntarsi la professione giornalistica.
- Il direttore responsabile, infatti, in tal modo impedisce il prodursi degli effetti giuridici tipici della sanzione e ne sterilizza

8 Cass. 20 ottobre 2006, n. 22435.
9 Cass. 11 ottobre 2006, n. 21732.

del tutto il significato morale di riprovazione che ne dovrebbe derivare e che avrebbe una effettiva pubblicità solo qualora fosse chiara ed evidente la modifica dello status professionale del radiato. Qualora viceversa, come nella fattispecie in esame, al giornalista sanzionato venga consentito esplicitamente di proseguire senza apprezzabili variazioni l'attività professionale, il pubblico non percepisce alcuna cesura fra la situazione pregressa e quella successiva alla irrogazione della sanzione. Tale circostanza priva di incisività la sanzione sociale e inganna i lettori che non sono in grado di percepire di trovarsi di fronte a un soggetto che ha subito la più grave tra le "censure" disciplinari, così minando il rapporto fiduciario tra stampa e lettori.

- Rileva deontologicamente la condotta del direttore che consenta volontariamente di eludere una decisione disciplinare permettendo a un collega radiato di esercitare la professione di giornalista continuando a utilizzare la sua firma come se nulla fosse accaduto. Tale condotta lede la dignità dell'Ordine quale giudice disciplinare e, per altro verso, volontariamente il direttore, ignorando la sanzione, nega in radice il valore stesso delle pronunce disciplinari e ne irride il contenuto.

- La responsabilità deontologica del direttore per il comportamento che gli viene addebitato trova peraltro conferma nell'unico precedente in materia: una decisione del Consiglio Nazionale del 4 febbraio 1986 (in Annuario dei Giornalisti, 1987-1988, p. 142), nell'ambito della quale è stato sottolineato che viola il decoro professionale il direttore che tollera l'esercizio abusivo della professione da parte di giornalisti non iscritti all'albo.

- Consentire a un giornalista radiato di continuare la professione sul giornale di cui si è direttore responsabile è decisamente più grave che consentire a un non iscritto di svolgere identica professione. La radiazione, infatti, presuppone una valutazione estremamente negativa del comportamento di chi è stato iscritto e ne costituisce la conseguenza sanzionatoria.

- La Corte di appello di Milano, in una decisione del 17 febbraio 2009, ha ben chiarito la differenza tra chi si è cancellato (o non è mai stato iscritto) e chi viene radiato, quindi escluso con un provvedimento autoritativo dalla "comunità" dei giornalisti.
- La sua natura di sanzione, poi, giustifica, implica e anzi impone che la medesima abbia un fascio di effetti negativi, che incidano concretamente sulla vita professionale e personale del radiato. Da un lato, infatti, gli deve essere precluso l'esercizio della professione giornalistica, dall'altro deve risultare chiaro il biasimo che i giudici della categoria hanno espresso nei suoi confronti fino a escluderlo dalla medesima.

(Decisione n.32-bis/C/09 del 25 marzo 2010 – Ordine dei giornalisti della Lombardia)

3. Diritto di cronaca e diritto di critica

3.1 Dovere deontologico di rispettare il criterio di essenzialità dell'informazione – Diritto alla presunzione d'innocenza dell'indagato.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56; Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy, art. 6; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993; Carta di Treviso; Cost., artt. 21 e 27)

- In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state ancora giudicate tali in un processo.
- Nella narrazione di una notizia di cronaca che coinvolge un minore come vittima di un reato, il giornalista deve sempre attenersi al criterio dell'essenzialità dell'informazione, non soffermandosi su particolari non indispensabili per la divulgazione della notizia.
(*Decisione n. 11 del 14 gennaio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

3.2 Dovere deontologico di attenersi alla verità sostanziale della notizia e di promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Commette una violazione delle regole deontologiche il giornalista che attribuisca a un intervistato, anch'egli giornalista, una frase estranea all'intervista rilasciata, in quanto viola la norma fondamentale della Carta dei doveri del giornalista

che concerne il rispetto della verità sostanziale della notizia diffusa e il dovere di collaborazione fra colleghi.
(*Decisione n. 804 del 23 febbraio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

3.3 Responsabilità disciplinare del giornalista per pubblicazione a sua firma di un articolo contente una notizia falsa – Dovere deontologico di agire senza violare neppure colposamente le norme fondamentali della professione.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Configura una violazione dell'etica deontologica la condotta del giornalista che lasci in redazione appunti per la stesura di un pezzo che riporti lo svolgimento di un consiglio comunale in realtà mai tenutosi, qualora venga successivamente pubblicato un articolo a tale proposito a sua firma.
- Risponde infatti della violazione del principio di verità della notizia anche il giornalista che agisca con straordinaria superficialità lasciando che venga pubblicato un articolo a sua firma non avendo neppure avvertito la redazione che la notizia cui si riferivano gli appunti si era rivelata poi inesistente.
(*Decisione n. 18 del 27 ottobre 2008 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

3.4 Diritto di critica – Legittimità della particolare asprezza di espressione se ancorata a una notizia di cronaca vera – Parametri per valutare la violazione del dovere deontologico di promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi.
(L. 69/1963, artt. 2 e 48; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993)

- Non commette una violazione delle regole deontologiche il giornalista che esprima un'opinione fortemente aspra nei

confronti di un quotidiano concorrente, purché le critiche traggano spunto da fatti veri e inconfutabili sul ruolo assunto da alcuni colleghi di quel giornale all'interno di un apparente complotto al fine di danneggiare un'inchiesta giudiziaria anticipando la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di un importante esponente istituzionale.
- Al fine di valutare la sussistenza o meno di un'avvenuta violazione del dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, va considerata positivamente la decisione del giornalista di non pubblicare le intercettazioni più compromettenti della figura personale e professionale del collega oggetto di legittima critica per l'atteggiamento poco trasparente rivestito nell'ambito dei fatti di cronaca diffusi all'opinione pubblica[1].
(*Decisione n. 41 del 11 maggio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1 La massima si riferisce a due decisioni emesse dal giudice disciplinare a carico dello stesso giornalista in relazione ai medesimi fatti, a seguito di uno stralcio procedimentale conseguente alla necessità di riformulare il capo di incolpazione per originaria indeterminatezza del medesimo.

4. Iscrizione all'Albo norme e requisiti

4.1 Irrilevanza disciplinare, per carenza di volontarietà nella violazione, della condotta del giornalista che abbia taciuto al momento dell'iscrizione all'Albo l'esistenza a suo carico di una sentenza di patteggiamento.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 56)

- Non è responsabile di violazione delle norme deontologiche poste a tutela della dignità propria e dell'Ordine, il giornalista che al momento dell'iscrizione all'Albo abbia taciuto l'esistenza di una sentenza di patteggiamento emessa molti anni prima, relativa a un reato in precedenza dichiarato estinto dal tribunale e che non risulti neppure dal certificato rilasciato dal casellario giudiziale richiesto da privati, avendo egli agito in buona fede non ritenendo per le circostanze in questione di dover riferire l'esito della vicenda processuale che lo aveva in passato coinvolto.[1]
(*Decisione n. 47 del 20 maggio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

1 Il medesimo principio, in virtù del quale le false dichiarazioni in fase di iscrizione all'albo sull'esistenza di precedenti condanne richiedano un comportamento volontario, quantomeno sotto il profilo della colpa, è sviluppato dalla seguente decisione: *Ordine dei giornalisti della Lombardia, n. 48 del 20 maggio 2009.*

5. Privacy

5.1 Responsabilità disciplinare per violazione delle regole deontologiche poste a tutela della privacy dei minori – Necessità di attenersi al criterio dell'essenzialità dell'informazione diffusa soprattutto laddove il fatto di cronaca riguardi minorenni.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; Carta dei doveri del giornalista; Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy; Carta di Treviso; D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, artt. 136 e ss.)

- L'unica possibilità di diffondere informazioni relative a minori coinvolti in vicende di cronaca è legata alla circostanza, riconosciuta anche dalla Carta dei doveri del giornalista, che sia in gioco il rilevante interesse pubblico della notizia, e purché venga rispettato l'obbligo deontologico di attenersi al principio di essenzialità della notizia non diffondendo particolari non indispensabili e avendo riguardo all'interesse oggettivo del minore alla pubblicazione.
- Non si può pubblicare senza il consenso dei genitori la notizia che un minore è in stato di adozione, posto che diversamente si violano le regole deontologiche oltre alla normativa in materia di adozione, che affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.
(*Decisione n. 654 del 23 febbraio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

5.2 Diritto di cronaca – Limite posto dalle norme deontologiche al fine di garantire una tutela specifica alla figura dei minori coinvolti in fatti di cronaca, che non viene meno neppure con la loro morte.
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993; Codice deontologico dei giornalisti in materia di

privacy; Carta di Treviso; D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, artt. 136 e ss.)
- Nell'esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c'è necessità del consenso dell'interessato per acquisire dati personali purché si rispetti il principio dell'essenzialità dell'informazione, se i protagonisti sono minori vanno comunque rispettate le ulteriori regole deontologiche che garantiscono una loro specifica tutela che non viene meno per il solo fatto che essi non siano più in vita.
- Anche in caso di particolare rilevanza di una notizia per un determinato contesto territoriale e sociale, meritano attenzione e applicazione le norme deontologiche che salvaguardano principi fondamentali attinenti libertà fondamentali della persona, quali il diritto alla riservatezza dei minori[1].
(*Decisione n. 7 del 14 gennaio 2009 - Ordine dei giornalisti della Lombardia*)

5.3 Diritto di cronaca – Pubblicazione di dati personali – Nozione di dato sensibile – Criterio deontologico dell'essenzialità dell'informazione riportata – Non sussistenza di elementi rilevanti per la notizia pubblicata a segui-

1 Nel caso in esame, la quantità di particolari offerti da un giornale a corredo di un articolo di cronaca riportante la notizia del suicidio di un minore in apertura di pagina (con numerose foto, generalità complete del ragazzino, nomi e cognomi di tutti i familiari, fotografia dell'abitazione, valutazioni sul suo andamento scolastico con precisa indicazione del liceo frequentato) è stata ritenuta non compatibile con il principio deontologico relativo all'essenzialità dell'informazione, proprio in considerazione del fatto che l'episodio di cronaca coinvolgeva un minore. Il particolare contesto territoriale e sociale in cui il fatto era avvenuto, caratterizzato da un alto tasso di suicidi giovanili, non legittima comunque la pubblicazione di particolari non indispensabili alla narrazione della notizia di interesse pubblico, che non deve essere arricchita da dati personali che possano condurre all'identificazione del minore suicida, cui va garantita particolare tutela anche dopo la morte.

to dell'indicazione delle generalità di una ex prostituta coinvolta in un fatto di cronaca giudiziaria[2].
(L. 69/1963, artt. 2, 48 e 60; Carta dei doveri del giornalista 8.7.1993; Codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy; D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 artt. 136 e ss.)

- Viola il parametro deontologico dell'essenzialità dell'informazione la pubblicazione di un articolo riportante il nome e il cognome di una ex prostituta condannata a pagare le tasse in relazione ai proventi dell'attività di meretricio dalla stessa svolto ma non provato, in quanto le sue generalità non aggiungono, agli occhi del lettore medio, alcun elemento rilevante alla notizia.
- Rientra nella categoria di "sfera sessuale" l'attività di prostituzione in quanto, se è pur vero che la prostituzione in quanto tale può essere attività professionale attinente alle relazioni sociali di una persona, è difficilmente sostenibile che, per quanto professionale, l'attività di prostituzione non abbia alcuna attinenza con la sfera sessuale di chi la pratica.[3]
- Non si può rinvenire, nell'urgenza quotidiana che caratterizza i tempi stretti in vista della chiusura del giornale, una

2 Ma difforme, su questo caso, la decisione del CNOG in data 9-11 febbraio 2010, che ha annullato le sanzioni inflitte.
3 Conforme l'orientamento del Garante della Privacy, citato nella decisione massimata (circolare 13.04.1999 in bollettino n. 10/ottobre 1999, pag. 72), secondo cui "assumono diretta rilevanza i principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità per i quali sono raccolti o successivamente trattati. Tali principi impongono di raccogliere e di trattare in varia forma, specie in caso di comunicazione e diffusione, le sole informazioni di carattere personale la cui utilizzazione sia, caso per caso, realmente giustificata dagli scopi perseguiti, selezionando i dati effettivamente pertinenti ed escludendo, contestualmente, i dati, le informazioni e le notizie il cui impiego ecceda quanto necessario per perseguire gli scopi medesimi."

giustificazione che possa consentire la commissione di un errore senza che nessun caposervizio o caporedattore abbia la possibilità di intervenire per correggerlo.
(*Decisione n. 812 e 812-bis del 16 settembre 2008 dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia*[4])

4 Le decisioni in questione vengono massimate unitamente poiché hanno espresso un identico principio deontologico, riguardando la medesima incolpazione in relazione allo stesso fatto a carico del giornalista e del caposervizio. La decisione relativa alla posizione del direttore del quotidiano viene massimata nella nota n. 5, pag 17 del presente Quaderno, in quanto l'ulteriore principio deontologico enunciato dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia è relativo alla responsabilità del direttore.

1. Pubblicità, conflitti di interesse e informazione

1.1 Giornalismo e informazione finanziaria

1.1.1 Libertà di investire e doveri del giornalista.

- La libertà di investire è sì un diritto, ma i giornalisti professionisti devono osservare anche altri princìpi e hanno soprattutto altri doveri, che riguardano la credibilità dell'informazione.
- I lettori non devono avere dubbi sulla correttezza dei giornalisti: quando leggono un articolo di finanza non ci devono essere perplessità sull'autore, poiché il lettore non deve mai sospettare che chi scrive sia mosso da interessi personali o sia condizionato da un operatore di Borsa che gli cura gli investimenti.
- Non risulta conforme al decoro e alla dignità del giornalista che tratta la materia economica, partecipare a operazioni finanziarie tramite commissionaria, avendo la possibi-

lità, se non la probabilità, di influenzare anche con le proprie opinioni il mercato, e ciò a prescindere dalla possibilità di utilizzazione di notizie riservate, in quanto così agendo si pone in una prospettiva di subire condizionamenti specialmente quando il titolare della commissionaria sia per lui anche una fonte .
- L'illecito comportamento si sostanzia nel fatto che il giornalista abbia partecipato a operazioni finanziarie tramite commissionaria, a prescindere dal fatto che il giornalista stesso si sia, in concreto, adoperato per influenzare l'andamento del mercato o il corso di un titolo o di alcuni titoli in periodo funzionale e strumentale rispetto all'investimento.
(*Consiglio Lombardia, 22 novembre 1993*)

1.1.2 Analisi societarie e professione giornalistica.

- L'effettivo esercizio della professione è il presupposto per misurare il comportamento dell'iscritto ai parametri etici voluti dal legislatore nel 1963. Pertanto, il pubblicista che, pur essendo iscritto all'Albo, non esercita attività giornalistica, si trova nell'impossibilità di influenzare con le proprie opinioni il mercato finanziario.
- Parimenti, il pubblicista che collabora a un settimanale, occupandosi prevalentemente di analisi societarie e di classifiche di società, svolge attività non propriamente giornalistica ma più affine a quella di un ufficio-studi, quindi si trova nell'impossibilità di influenzare il mercato finanziario.
- Il giornalista che intrattiene con una commissionaria di Borsa rapporti che prescindono completamente dall'iscrizione all'Albo, non si rende colpevole di comportamenti contrari al decoro, alla dignità professionale, alla reputazione e alla dignità dell'Ordine e non compromette il rapporto di fiducia tra stampa e lettori.
(*Consiglio Lombardia, 25 ottobre 1993*)

1.2 Giornalismo e pubblicità

Si leggano anche, in tema di rapporto tra pubblicità e informazione, le delibere di indirizzo emanate dal CNOG, che in nota massimate si riportano [1] [2] .

1.2.1 Il "publiredazionale" – Doveri del redattore - Responsabilità del direttore.

- La pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita e riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata - con espressione impropria - redazionale. Il giornalista incaricato di redigere i servizi cosiddetti redazionali può legittimamente opporre il suo rifiuto; qualora aderisca a tale incarico deve esigere che il testo risulti presentato con caratteristiche grafiche che lo distinguano dai normali servizi e notiziari, salvaguardando così la dignità dell'intero corpo redazionale.
- Da parte sua, il direttore deve astenersi dall'esigere che il giornalista rediga testi destinati a finalità pubblicitarie o,

1 CNOG, 14 aprile 1988 - Delibera d'indirizzo.
Nel rapporto informazione-pubblicità deve affermarsi l'autonomia dell'informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi. Autonomia e libertà di stampa devono rafforzarsi soprattutto nella coscienza e nella professionalità del giornalista, il quale dovrà vigilare sui giusti equilibri tra spazi redazionali e spazi pubblicitari, sulla separazione tra gli uni e gli altri e contro le infiltrazioni della pubblicità indiretta, affinché un giornale resti tale e non si trasformi in un catalogo commerciale.
2 CNOG, 7 giugno 1988 - Delibera d'indirizzo.
Il messaggio pubblicitario deve essere sempre distinto dall'informazione giornalistica. Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione e a poter riconoscere quali notizie, servizi o altre attività redazionali appartengono alla responsabilità della redazione o del singolo giornalista, e quali, invece, siano direttamente espresse da altri enti o aziende.

peggio ancora, mascheranti l'intento mercantile, perché si verrebbe in tal modo a istituzionalizzare un rapporto inquinato tra messaggio e notizia.
- L'obbligo della verità sostanziale dei fatti, con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, si sostanzia anche in un comportamento del giornalista che, oltre a essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa.
- Il lettore è un personaggio che "si aspetta" di acquisire informazioni da un altro personaggio, "il giornalista", il quale, più informato di lui, gli dà notizie in merito a fatti e accadimenti narrandoli "come sono accaduti" e, dopo, commentandoli, in modo da consentire sempre la distinzione tra "fatto" e "interpretazione" o "commento". E nel vissuto del lettore la libertà di "chiedere" un commento, di "fruire" di una interpretazione; di "esser guidato" in una serie di ragionamenti e/o di comportamenti, è un diritto inalienabile del quale il giornalista è tutore in prima persona. Il giornalista ha dunque una sua immagine, e questa immagine è parte integrante del modo con il quale il lettore si pone nei confronti dell'operatore della comunicazione. Per il lettore, il giornalista è "come appare", ed è proprio questo suo "apparire" che riesce a dare credibilità alla notizia. È una questione di fiducia basata sulla immagine. Se io penso che un giornalista sia serio, la notizia da lui data avrà per me una sua credibilità; se io penso che un giornalista sia un "pubblicitario mascherato", la stessa notizia sarà da me vissuta come "tutta pubblicità".
(*Consiglio Lombardia, 11 giugno 1996*)

1.2.2 Pubblicità occulta o "travestita".

- L'Ordine professionale richiama tutti i giornalisti, direttori compresi, al dovere di esercitare la professione al di fuori di possibili condizionamenti, in piena libertà di giudizio e di scelta, nel solo intento di informare onestamente il lettore, secondo coscienza. La pubblicità deve essere chiara,

palese, esplicita e riconoscibile: deve esserlo soprattutto la pubblicità chiamata - con impropria espressione - “redazionale”.
- La lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili.
- I tentativi di travestimenti, di mistificazioni, di mescolanze diventano un inganno per il lettore, come pure ingannevole deve considerarsi qualsiasi forma di pubblicità occulta, che più di tutto va combattuta e respinta perché degenerativa della qualità dell’informazione.
(*Consiglio Lombardia, novembre 1986*)

2. Direttore responsabile

2.1 Il dovere di rettifica.

- L'articolo 2 della legge professionale pone ai giornalisti, come limite all'esercizio del diritto "insopprimibile" della libertà di informazione e di critica, il rispetto della persona umana, mentre è obbligo "inderogabile" il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
- Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, mentre va promossa la fiducia tra la stampa e i lettori. Il Consiglio intende affermare che i princìpi della lealtà e della buona fede e la promozione della fiducia tra la stampa e i lettori impongono un discorso serio anche in tema di rettifica.
- Va condannato il metodo giornalistico che annega le rettifiche in un contesto informativo che rilancia e rafforza proprio il contenuto delle notizie che si vogliono correggere.
- E' evidente che il legislatore conferisce un particolare valore alla "rettifica", prevedendo che vada pubblicata "con le medesime caratteristiche tipografiche" (titolo e corpo del carattere, *ndr*), "in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale" che ha riportato la notizia o l'affermazione contestata. Norma, questa, disattesa dai giornali. Ciò spiega, e non solo in parte, la perdita di credibilità dei mezzi di comunicazione di massa.
- Quando un giornale colloca le smentite in un contesto che conferma i fatti all'origine delle proteste, è innegabile che violi lo spirito dell'articolo 8 della legge sulla stampa e anche l'articolo 2 della legge professionale.
- Rispettando l'articolo 8 si rispettano anche i princìpi fissati nell'articolo 2 della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione giornalistica.

(*Consiglio Lombardia, decisione 23 febbraio 1998*)

2.2 Dignità professionale e collaborazione tra colleghi
- Il direttore di un giornale che, in un colloquio di lavoro, si rivolge ad alcune colleghe con frasi atte ad offenderle nella loro dignità di donne e ad intimidirle professionalmente, rappresentando loro una condizione di lavoro assolutamente contrastante con i princìpi della collaborazione tra colleghi e con le regole dei rapporti sindacali nelle redazioni dei giornali, si rende responsabile di comportamenti contrari al decoro e alla dignità professionale, nonché alla propria reputazione e alla dignità dell'Ordine.
(*Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991*)

2.3 Rapporti con i collaboratori - Decoro e correttezza.
- È dovere del direttore basare i rapporti con i collaboratori sui valori etici e sui principi del decoro e della correttezza.
(*Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991*)

2.4 Relazioni con il Cdr – Lealtà e spirito di collaborazione.
- Il direttore di un giornale che manifesta la volontà di non voler avere più alcun rapporto con il CdR, minaccia l'intervento della forza pubblica in presenza di una legittima assemblea di redazione e ritira la propria firma per il numero del giorno successivo, si comporta in modo non conforme allo Statuto dei lavoratori e al tempo stesso lede le norme etiche della professione giornalistica, che impongono la lealtà e lo spirito di collaborazione tra colleghi, rendendosi colpevole anche di comportamenti non conformi al decoro, alla dignità professionale e alla sua reputazione di giornalista.
(*Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991*)

2.5 Inesistenza dovere di pubblicazione di un comunicato
- Rientra nella libertà di ogni direttore pubblicare o non pubblicare un comunicato e farlo controllare dai redattori per accertarne il fondamento.
(*Consiglio Lombardia, 11 ottobre 1993*)

2.6 Pubblicazione di lettere anonime.
- Il direttore che consente la pubblicazione sul suo giornale di due successive lettere anonime, aventi contenuto tale da ledere il decoro e l'onorabilità di un collega, lede i principi enunciati dall'art. 2 della legge professionale; in particolare tale condotta non può costituire esercizio della libertà d'informazione e di critica.
- L'azione appare ancora più deprecabile se svolta con un movente di ritorsione per fatti di natura sindacale. (*CNOG, 9 aprile 1981*)

2.7 Collaborazione continuativa di non iscritti all'albo - Responsabilità del direttore.
- Se la legge considera pienamente lecita la collaborazione ai giornali svolta da non iscritti all'albo (anche se non occasionale né gratuita), è pur vero che la stessa legge vieta a questi soggetti lo svolgimento di attività giornalistica che abbia la rigorosa caratteristica della professionalità. Il direttore di un'emittente televisiva che tollera l'esercizio abusivo della professione da parte di giornalisti non iscritti all'albo viola il decoro della professione giornalistica.
- Il fatto che le notizie trasmesse da un'emittente siano distribuite da un'agenzia di stampa non esime certamente il direttore dal dovere impostogli di esercitare il necessario controllo per impedire che attraverso la pubblicazione siano commessi reati, di coordinare e determinare il contenuto dei notiziari, di assumere nelle questioni di attualità l'orientamento più conforme al programma prefissato, indirizzando in tal senso l'opera dei collaboratori, coordinandone e disciplinandone l'attività.
- Il primo e fondamentale dovere che incombe sul direttore di un giornale è di garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa. Viola i doveri del direttore chi assume solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitarne le funzioni.
(*CNOG, 4 febbraio 1986*)

3. Diritto di cronaca e diritto di critica[1]

3.1 Libertà di stampa e assenza di intendimenti speculativi
- Un diritto delicato e fondamentale quale quello della libertà di stampa esige, da parte di chi lo esercita, cosciente senso di responsabilità del proprio operare nonché civile, limpida e disinteressata visuale degli scopi da realizzare.
- Il giornalismo è condizione e testimonianza di libertà, sempre che tale libertà venga intesa al fine di una costruttiva affermazione delle idee sul piano democratico, per la conoscenza e il perfezionamento delle strutture in ogni campo, al di fuori, quindi, da deteriori intendimenti speculativi.
(*Consiglio Lombardia, 12 maggio 1969*)

3.2 Libertà di pensiero, non di offesa.
- La Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ma non la libertà di recare impunemente offesa ai diritti inviolabili della persona umana.
(*Consiglio Lombardia, 4 febbraio 1988*)

1 Per migliore comprensione di chi legge, si riporta il consolidato pensiero della Cassazione sui limiti del diritto di cronaca: "*L'esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l'altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l'interesse che i fatti narrati rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell'esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest'ultimo comporta l'obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell'accertamento della verità della notizia e il controllo dell'attendibilità della fonte.*" (Cass. Pen., 5 maggio 1997, n. 2113).

3.3 Giornalista e amministratore pubblico - Commistione di ruoli.
- Va affermato il principio che i giornalisti devono fare i giornalisti e non gli amministratori e che, quando svolgono funzioni pubbliche, non possono pretendere di essere anche gli "storici" dei fatti di cui sono protagonisti. Il giornalista ha l'obbligo e il dovere di essere e di apparire indipendente.
(*Consiglio Lombardia, 15 settembre 1998*)

3.4 Verità, lealtà, buona fede.
- L'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti, con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, si sostanzia anche in un comportamento del giornalista che, oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.
(*Consiglio Lombardia, 22 novembre 1993*)

3.5 Verità sostanziale e rapporto di fiducia tra stampa e lettori.
- Il giornalista che scrive un articolo per una testata, costruendolo su circostanze completamente inventate e tali da screditare gravemente la personalità di un personaggio pubblico ormai defunto, contravviene in modo plateale all'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine, non soltanto perché esso stabilisce come obbligo inderogabile dei giornalisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti, ma anche perché l'art. 2 mette esplicitamente in relazione il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà d'informazione e di critica con il limite dell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui.
- Il comportamento del giornalista assume connotazioni di particolare gravità poiché la persona screditata è defunta e quindi si trova nell'impossibilità di contraddire, trattandosi, altresì, di soggetto morto nell'adempimento del proprio dovere di lotta alla mafia, dopo essere stato il principale artefice

dei successi contro il terrorismo.
- Tale comportamento è contrario anche al dovere del giornalista di promuovere il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.
(*Consiglio Lombardia, 27 luglio 1992*)

3.6 Intervista mai realizzata – Tradimento fiducia dei lettori.
- Il giornalista che scrive un pezzo riportando un'intervista ad un uomo politico in realtà mai realizzata, tradisce la fiducia del direttore e dei lettori, provocando danni alla stessa immagine dei giornalisti, che vivono professionalmente della considerazione nutrita dai cittadini-lettori.
(*Consiglio Lombardia, 13 aprile 1993*)

3.7 Autonomia e indipendenza della professione – Inutilizzabilità di informazioni giornalistiche ad altro scopo.
- Qualsiasi tentativo di utilizzare l'opera giornalistica per fini di polizia e indirettamente a favore di tali indagini, non è neppure concepibile e deve essere respinto. La libertà di stampa consente al giornalista di pubblicare quello che meglio ritenga utile per il suo giornale e per i suoi lettori al fine di una informazione ampia e veritiera. Il giornalista deve sentire l'inderogabile impegno morale di tutelare il segreto per tutte quelle notizie di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua particolare qualifica e non a titolo occasionale o in veste di cittadino qualunque.
- Ciò gli è imposto dal dettato deontologico della professione giornalistica, che non può consentire strumentalizzazioni della libertà di stampa a fini repressivi al di là dell'ambito e degli interessi del giornale.
- Meno che mai può ammettersi, ma neppure concepirsi, la collusione fra il giornalista e il potere esecutivo, non essendo possibile pensare che il giornalista utilizzi questo genere di notizie a sua conoscenza al di fuori della professione e del

servizio del suo giornale, per giovare al raggiungimento di determinati intenti politici o - peggio - per perseguire persone e scopi contrari alla sua personale ideologia.
- È questo il caso in cui la deontologia del giornalista deve ritenere censurabile un comportamento legittimo.
- Ecco perché il giornalista deve fare di questa posizione di privilegio una trincea entro la quale nessun pubblico potere dovrebbe mai avere il diritto di indagare, a meno che il supremo interesse della collettività, caso da stabilire di volta in volta, non legittimi tale intervento dall'alto.
(*Consiglio Lombardia, 18 marzo 1969*)

3.8 Lealtà e buona fede – Dovere di trasparenza nella raccolta delle notizie.
- Il giornalista appartenente ad una testata che, per avvicinare personalità di orientamento ideologico diverso dal proprio, si spaccia come dipendente di altre testate in un determinato luogo più gradite, menoma il proprio decoro e infirma i principi basilari della deontologia professionale, nonché intralcia i diritti degli altri colleghi.
(*Consiglio Lombardia, 1 giugno 1973*)

3.9 Finzione e identità professionale.
- Il giornalista che per ottenere maggiori particolari o documentazioni fotografiche di un fatto si spaccia per infermiere o agente di polizia o funzionario di questo e quell'ente, con tale finzione viene meno alla dignità professionale e sfiora il limite del reato. Il giornalista che, già a conoscenza delle conseguenze di un sinistro o di un evento delittuoso, avvicina gli ignari familiari dei protagonisti di tali fatti, viene meno a quelle cautele di riserbo e di misura che devono improntare i rapporti umani e l'azione del giornalista stesso.
- Il giornalista è tenuto a comportarsi sempre da persona civile, conscia dei propri doveri.
(*Consiglio Lombardia, 1 giugno 1973*)

3.10 Dichiarazioni e doveri professionali.
- Il giornalista che sottoscrive una dichiarazione, impegnandosi nei confronti dell'amministrazione carceraria a partecipare all'incontro tra un parlamentare e un detenuto a titolo personale e successivamente redige un articolo avente ad oggetto il resoconto dell'incontro, viene meno ai propri doveri professionali tanto da meritare la sanzione della censura.
(*CNOG, 27 settembre – 15 novembre 1994*)

3.11 Intervista "virgolettata" – Assenza obbligo di consentirne rilettura – Dovere di riportare dichiarazioni effettivamente rese.
- La deontologia professionale non impone come regola generale quella di far rileggere il "virgolettato", comportando tale obbligo un intralcio nell'organizzazione del lavoro e un'esposizione inammissibile del giornalista a tardivi ripensamenti, pretese di correzione, censure da parte degli intervistati.
- Tuttavia, il giornalista che assume l'obbligo di sottoporre alla revisione di una persona che ha intervistato le frasi che nell'articolo saranno riportate tra virgolette e non mantiene l'impegno assunto, in assenza di una oggettiva impossibilità si rende responsabile di un fatto non conforme al decoro e alla dignità professionale, lesivo della sua reputazione e della dignità dell'Ordine.
(*Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991*[2])

2 *"Non esiste l'obbligo professionale di sottoporre all'intervistato le frasi attribuitegli. Esiste però il dovere deontologico di far corrispondere le dichiarazioni virgolettate alle dichiarazioni effettivamente rese nonché di mettere la persona citata nelle dichiarazioni virgolettate in condizione di poter conoscere prima della pubblicazione le dichiarazioni attribuitele. Il giornalista che, per motivi di forza maggiore - quale è il richiamo del direttore al rispetto dei tempi di lavorazione del giornale - omette di far rileggere il testo dell'intervista all'intervistato, non viene meno ai doveri imposti dalla deontologia professionale."* (CNOG, 14 maggio – 1 giugno 1992, in riforma Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991)

4. Iscrizione all'Albo e registrazione di una rivista

1.4 Dichiarazioni non corrispondenti al vero – Grave violazione deontologica - Radiazione.

- Il giornalista che, al fine di ottenere la registrazione di una rivista, presenta al Tribunale un certificato falso, attestante una qualifica professionale ugualmente falsa della persona che viene indicata come direttore responsabile e inoltre trae in inganno l'Ordine circa la vera identità del direttore, commette un atto gravemente lesivo della propria reputazione, nonché del decoro, della dignità professionale e della dignità dell'Ordine. Per tale comportamento il giornalista merita la radiazione dall'Albo.

(*Consiglio Lombardia, 7 maggio 1990*)

5. Deontologia e procedimento disciplinare

1.5 Archiviazione in sede penale e possibile sussistenza trasgressione disciplinare – Autonomia dei procedimenti.
- Il fatto, anche se ritenuto dall'autorità giudiziaria penalmente irrilevante, può ugualmente integrare gli elementi costitutivi della trasgressione disciplinare[1].
(*Consiglio Lombardia, 4 febbraio 1988*)

1 Tuttavia: "*Come per i reati. anche per concretarsi un comportamento deontologicamente rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 69/1963, è necessario accertare la presenza del dolo o elemento soggettivo*" (CNOG, 1 giugno 1992, in riforma Consiglio Lombardia, 4 aprile 1991)

Indice

Premessa ..... pag 2
Introduzione ..... pag 3

I Massimario delle decisioni emesse dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia nel triennio 2007 - 2010

1 Pubblicità e informazione ..... pag 5

2 Direttore responsabile ..... pag 13

3 Diritto di cronaca e di critica ..... pag 25

4 Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo .....pag 28

5 Privacy ..... pag 29

II Rassegna di giurisprudenza del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia (1969-2006)

1 Pubblicità, conflitti d'interesse e informazione .....pag 33
1.1 Giornalismo e informazione finanziaria.
1.2 Giornalismo e pubblicità.

2 Direttore responsabile ..... pag 38

3 Diritto di cronaca e di critica ..... pag 41

4 Iscrizione all'Albo e registrazione di una rivista ..... pag 46

5 Deontologia e procedimento disciplinare ..... pag 47

Credits

I Quaderni dell'Ordine
© Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Supplemento al n. 3 - 2010 di New Tabloid
Edizione: Maggio/Giugno 2010
Direttore resposabille:
Letizia Gonzales
Coordinamento editing:
Paolo Pozzi
Progetto grafico e realizzazione:
Maria Luisa Celotti
Studio Grafica&Immagine

Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia:
Letizia Gonzales: presidente
Stefano Gallizzi: vicepresidente
Laura Mulassano: consigliere segretario
Alberto Comuzzi: consigliere tesoriere
Consiglieri: **Amelia Beltramini,**
Mario Consani, Laura Hoesch,
Mario Molinari, Paolo Pirovano
Collegio dei revisori dei conti:
Ezio Chiodini (presidente)
Marco Ventimiglia, Angela Battaglia

La tiratura di questo numero
è di 27.500 copie
Chiuso in redazione il 27 aprile 2010
Stampa: Italgrafica srl
Via Verbano 146 - 28100 Novara Veveri

Ordine dei Giornalisti
della Lombardia

Ordine dei Giornalisti
della Lombardia
Via A. da Recanate, 1 - 20124 Milano
Telefono: 02.6771371
Fax: 02.67716194
www.odg.mi.it
e-mail: odgmi@odg.mi.it
Pec: odgmi@pec.odg.mi.it